



*Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica*

DIPARTIMENTO ENERGIA  
DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E SICUREZZA

DIPARTIMENTO SVILUPPO SOSTENIBILE  
DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI

di concerto con

*Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*

DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE STRATEGICA I SISTEMI INFRASTRUTTURALI, DI TRASPORTO A  
RETE, INFORMATIVI E STATISTICI  
DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO, LA PIANIFICAZIONE E I PROGETTI INTERNAZIONALI

**VISTO** il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica, e successive modifiche e integrazioni;

**VISTA** la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

**VISTA** la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;

**VISTO** in particolare l'articolo 1-*sexies* del suddetto decreto legge n. 239/2003 e s.m.i., in base al quale *“al fine di garantire la sicurezza del sistema energetico e di promuovere la concorrenza nei mercati dell'energia elettrica, la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica sono attività di preminente interesse statale e sono soggetti ad una autorizzazione unica comprendente tutte le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, rilasciata dal Ministero delle attività produttive (ora Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica – Dipartimento energia) di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (ora Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica – Dipartimento sviluppo sostenibile), previa intesa con la regione o le regioni interessate [...]”*;

**VISTO** in particolare altresì il comma 4-*quaterdecies* dell'articolo 1-*sexies* del decreto legge n. 239/2003, il quale prevede che le varianti da apportare al progetto definitivo approvato, sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia in fase di realizzazione delle opere, ove assumano rilievo sotto l'aspetto localizzativo sono approvate dal Ministero dello sviluppo economico (ora Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica – Dipartimento energia), di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (ora Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica – Dipartimento sviluppo sostenibile), con il consenso dei Presidenti delle Regioni e Province autonome interessate;

**VISTO** il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, recante approvazione del testo unico delle



disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche e integrazioni;

**VISTO**, in particolare, l'articolo 6 del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127, recante norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124, che prevede che *“nel caso di conferenza di servizi indetta per interventi che richiedono l'autorizzazione paesaggistica, l'amministrazione procedente effettua la comunicazione di cui all'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 ... (omissis) ... sia all'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, se diversa dall'amministrazione procedente, sia al soprintendente che deve esprimere il parere di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”*;

**VISTO** il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 di attuazione della direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

**VISTI** il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999, recante determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale, e i successivi decreti ministeriali integrativi;

**VISTI** i Piani di Sviluppo della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale predisposti dal Gestore della rete di trasmissione nazionale, ora Terna S.p.A.;

**VISTA** la legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36 sulla protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003, emanato in attuazione della citata legge n. 36/2001;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

**VISTO** l'articolo 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001, introdotto dall'articolo 1, comma 42 della legge 6 novembre 2012 n. 190, che prevede che i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri e la circolare del 25 gennaio 2016 del Ministero dello sviluppo economico applicativa di tale articolo;

**VISTA** la dichiarazione resa dalla società Terna S.p.A. in data 12 dicembre 2022 ai sensi della suddetta circolare applicativa, trasmessa a questo Ministero con nota prot. n. TERNA/P20220109323 del 14 dicembre 2022;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico N. 239/EL-245/235/2016-VL



delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330, recante integrazioni al citato D.P.R. n. 327/2001, in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche;

**VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e in particolare l'articolo 8 ove è prevista l'adozione, con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400/1988, di disposizioni di riordino e semplificazione della disciplina concernente la gestione delle terre e rocce da scavo secondo i principi e i criteri elencati nel medesimo articolo 8;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 183 del 7 agosto 2017, recante "Disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo", emanato in attuazione del predetto articolo 8;

**VISTO** il decreto 18 settembre 2006 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante regolamentazione delle modalità di versamento del contributo di cui all'articolo 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239, come modificato dal decreto 9 novembre 2016;

**CONSIDERATO** che le competenze in materia di energia ai sensi del decreto legge 1 marzo 2021, n. 22 sono state trasferite dal Ministero dello sviluppo economico al Ministero della transizione ecologica;

**VISTO** il decreto legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" e, nello specifico, l'articolo 4 che prevede che il Ministero della transizione ecologica assuma la nuova denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

**VISTA** la procura conferita da Terna S.p.A., con sede in Roma – Viale Egidio Galbani, 70 (C.F. 05779661007) a Terna Rete Italia S.p.A., società da essa controllata (C.F. 11799181000), con atto del notaio Dott. Marco De Luca n. 46497/26980 del 20/09/2021, registrato a Roma in data 1/10/2021 al n. 23103 serie 1T, affinché la rappresenti nei confronti della pubblica amministrazione nei procedimenti autorizzativi, espropriativi e di asservimento;

**VISTA** l'istanza prot. n. TEAOTRM/P20100003122 del 21 ottobre 2010 (Prot. MiSE n. 0019742 del 28 ottobre 2010), indirizzata all'allora Ministero dello sviluppo economico e all'allora Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, corredata da documentazione tecnica delle opere, con la quale Terna S.p.A. ha chiesto il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della nuova dorsale in cavo interrato 150 kV denominata "C.P. Flaminia – C.P. Nomentano – C.P. Villa Borghese – C.P. Ostiense – C.P. Laurentino" nell'Ente territoriale Roma Capitale, con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza, indifferibilità e inamovibilità delle opere;

**CONSIDERATO** che, nell'ambito della suddetta istanza, successivamente integrata con nota prot. n. TEAOTRM/P20110002325 del 12 settembre 2011, Terna S.p.A. ha chiesto che



l'autorizzazione preveda anche:

- l'apposizione del vincolo preordinato all'imposizione in via coattiva della servitù di elettrodotto sulle aree potenzialmente impegnate dalle linee elettriche, ai sensi dell'articolo 52-*quater* del citato D.P.R. n. 327/2001;
- la delega alla Società Terna S.p.A. ad emettere tutti gli atti del procedimento espropriativo, ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del citato D.P.R. n. 327/2001;

**CONSIDERATO** che l'intervento oggetto della citata istanza scaturisce dalla necessità di aumentare l'affidabilità della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale nel territorio di Roma Capitale e, in subordine, di garantire la crescente richiesta di energia connessa allo sviluppo della città;

**CONSIDERATO** altresì che, nello specifico, l'intervento prevede, nelle aree individuate dalle planimetrie catastali n. DV23012D1CEX00004-rev.0 del 15.02.2010, n. DV23026D1CEX00004-rev.0 del 15.02.2010, n. DV23029B1CEX00004-rev.0 del 15.02.2010 e n. DV23017D1CEX00004-rev.0 del 15.02.2010, allegate alla documentazione tecnica prodotta dal soggetto richiedente, la realizzazione di un elettrodotto in cavo interrato del tipo XLPE di circa 21,152 km, articolato nelle 4 tratte "C.P. Flaminia – C.P. Nomentano", "C.P. Nomentano – C.P. Villa Borghese", "C.P. Villa Borghese – C.P. Ostiense" e "C.P. Ostiense – C.P. Laurentina";

**CONSIDERATO** che tale opera è compresa fra quelle previste nel vigente "Piano di Sviluppo della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale";

**CONSIDERATO** che l'intervento non rientra nelle categorie di opere da sottoporre a Valutazione di Impatto Ambientale, né a verifica di assoggettabilità, ma che parte delle aree interessate dall'intervento ricadono in ambito di tutela sotto il profilo paesaggistico ai sensi dell'articolo 142, comma 1 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;

**CONSIDERATO** che l'intervento rientra altresì nelle categorie di opere da sottoporre a Valutazione di Incidenza, poiché parte delle opere ricadono per circa un chilometro nel Sito di Interesse Comunitario (IT6030052) denominato "Villa Borghese e Villa Pamphili";

**VISTO** il parere favorevole di Valutazione di Incidenza ex art. 5 del D.P.R. 08.09.1997, n. 357 e s.m.i., espresso dall'Area "Conservazione Natura e Foreste" dell'Assessorato Ambiente e Sviluppo Sostenibile - Dipartimento Istituzionale e Territorio – Direzione regionale Ambiente della Regione Lazio con la nota prot. n. 531895 del 14 dicembre 2011;

**VISTO** il decreto interministeriale n. 239/EL-245/235/2016 del 1 luglio 2016, con il quale l'allora Ministero dello sviluppo economico, di concerto con l'allora Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ha autorizzato Terna S.p.A. alla costruzione e all'esercizio della nuova dorsale in cavo interrato 150 kV denominata "C.P. Flaminia – C.P. Nomentano – C.P. Villa Borghese – C.P. Ostiense – C.P. Laurentino", nell'Ente territoriale Roma Capitale, Regione Lazio;

**VISTA** l'istanza prot. n. TERNA/P20210105031 del 23 dicembre 2021, indirizzata all'allora Ministero della Transizione ecologica, corredata della documentazione tecnica delle opere, con la quale Terna Rete Italia S.p.A., società interamente controllata da Terna S.p.A., ha chiesto il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della variante localizzativa alla dorsale romana 150 kV, autorizzata con il citato decreto interministeriale n. 239/EL-245/235/2016 del 1 luglio 2016, N. 239/EL-245/235/2016-VL



sulla tratta “Flaminia-Nomentana”, nel Comune di Roma Capitale, Municipi II e III, Città Metropolitana di Roma, Regione Lazio, con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza, indifferibilità e inamovibilità delle opere;

**CONSIDERATO** che, nell’ambito della suddetta istanza, Terna Rete Italia S.p.A. ha chiesto che l’autorizzazione preveda anche:

- l’apposizione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 52 *quater* del T.U. sugli espropri D.P.R. n. 327/01 e s.m.i., del vincolo preordinato all’imposizione in via coattiva della servitù di elettrodotto aree impegnate dalla linea elettrica citata;

- l’applicazione delle misure di salvaguardia sulle aree impegnate, ai sensi dell’art. 1 *sexies*, comma 3, del D.L. n. 239/2003 e ss.mm.ii.;

- la delega, ai sensi dell’art. 6, comma 8, del D.P.R. 8.06.2001, n. 327 e s.m.i., alla società Terna S.p.A. ad esercitare tutti i poteri espropriativi previsti dal D.P.R. n. 327/2001 e dal D.Lgs. n. 330/2004 e ad emettere e sottoscrivere tutti i relativi atti e provvedimenti e ad espletare tutte le connesse attività necessarie ai fini della realizzazione dell’elettrodotto;

**CONSIDERATO** che l’intervento, nello specifico, è rappresentato da un elettrodotto in cavo, per un totale di circa 1,08 km, di cui 0,55 km come variante localizzativa rispetto al progetto autorizzato con il predetto decreto interministeriale n. 239/EL-245/235/2016 del 1 luglio 2016;

**CONSIDERATO** che l’opera si rende necessaria al fine di ottenere una sensibile riduzione degli impatti sul territorio rispetto al progetto autorizzato, la cui esigenza è richiamata nella scheda 404-P “Riassetto area metropolitana di Roma” del vigente Piano di Sviluppo. Nel corso della fase esecutiva è infatti emersa la possibilità di una variante che comporti un numero inferiore di opere civili specialistiche lungo la tratta ricompresa tra la CP Flaminia e la CP Nomentana, in particolare tra il giunto misto esistente EPR/olio fluido e Viale Somalia, poiché, a valle della dismissione della precedente linea a 220kV “Roma Nord - Tiburtina” in olio fluido (sostituita con un impianto oggetto di altro iter), sono stati sgombrati alcuni cunicoli esistenti sui ponti che costituiscono il viadotto delle Valli, risultati idonei alla posa dell’elettrodotto. E’ stato così escluso qualsiasi coinvolgimento diretto negli attraversamenti dei sottostanti fiume Aniene, Riserva Naturale Valle dell’Aniene, ferrovia “Roma-Viterbo”, ferrovia alta velocità “Roma – Firenze”, viadotto Tangenziale Est e depuratore ACEA ATO 2, che saranno attraversati solo indirettamente, semplificando le modalità di posa del cavo elettrico;

**CONSIDERATO** che la variante in oggetto, non essendo inserita in alcuno degli Allegati alla parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., e avendo uno sviluppo complessivo inferiore ai 3 km, non è sottoposta a procedura di VIA, né a verifica di assoggettabilità, come comunicato dal Proponente con nota prot. n. TERNA\P20210103822 del 21 dicembre 2021;

**CONSIDERATO** che la variante interessa indirettamente, per il passaggio sopraelevato all’interno di cunicoli esistenti su Ponte delle Valli, un’area a tutela paesaggistica ai sensi D.Lgs n.42 del 22/01/2004 ed è stata predisposta un’apposita relazione paesaggistica, trasmessa unitamente alla citata istanza del 23 dicembre 2021;



**VISTA** la citata istanza del 23 dicembre 2021, con la quale la Società proponente ha dichiarato, ai sensi dell'art. 1 comma 110 Legge 239/04 e ss.mm.ii., che il valore stimato delle opere in questione è inferiore a € 5.000.000;

**PRESO ATTO** che il soggetto richiedente ha provveduto a trasmettere, con la citata istanza:

- la “Dichiarazione di non interferenza con le attività minerarie”, secondo quanto disposto dalla Direttiva Direttoriale 11 giugno 2012 del Direttore Generale delle risorse minerarie ed energetiche dell'ex Ministero dello sviluppo economico;
- la dichiarazione di esclusione dell'interesse aeronautico;

**PRESO ATTO** che la Società ha provveduto altresì a trasmettere, con nota acquisita al prot. Mise n. 19509 del 21 giugno 2022, la “dichiarazione di impegno”, con la quale ha dichiarato che le opere saranno progettate e costruite nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle norme vigenti al momento della domanda per la loro realizzazione;

**VISTA** la nota prot. n. 5025 del 16 febbraio 2022, con la quale l'allora Ministero della Transizione ecologica, a seguito dell'esito positivo della verifica della presenza dei requisiti tecnici ed amministrativi minimi necessari per l'ammissibilità dell'istanza, ha comunicato il formale avvio del procedimento autorizzativo delle opere di cui trattasi, nonché indetto, ai sensi dell'art. 14-*bis* della legge n. 241/1990, la Conferenza di Servizi decisoria semplificata in modalità asincrona;

**CONSIDERATO** che, ai fini del rilascio dei consensi e dei nulla osta alla realizzazione delle opere in questione, a tutti gli Enti ed Amministrazioni individuati ai sensi dell'art. 120 del citato regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 è stato comunicato nella predetta nota l'indirizzo *web*, reso disponibile da questo Ministero, cui accedere per acquisire copia del progetto;

**VISTA** la nota prot. n. 18504 del 13 giugno 2022, con la quale questo Ministero ha comunicato a tutti gli enti, le Amministrazioni e le Società invitate alla conferenza di servizi l'aggiornamento dell'elaborato progettuale, trasmesso dalla Società con nota prot. n. GRUPPO TERNA/P20220045645 del 27 maggio 2022, resosi necessario a seguito di una revisione della documentazione catastale;

**PRESO ATTO** che la società Terna Rete Italia S.p.A., con nota prot. n. GRUPPO TERNA/P20220050914 del 14 giugno 2022, ha provveduto, ai sensi della legge n. 241/90 e s.m.i. e del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., all'espletamento delle procedure di notifica ai proprietari dell'avvio del procedimento amministrativo;

**ATTESO CHE**, a seguito della predetta comunicazione, non sono pervenute osservazioni, come comunicato dalla Società con nota del 23 febbraio 2023, acquisita al protocollo di questa Amministrazione con n. 6063;

**PRESO ATTO** dell'esito positivo del procedimento di accertamento di Conformità Urbanistica, trasmesso dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti con nota prot. n. 6731 del 15 maggio 2023, alla quale è allegata la nota, acquisita al prot. n. 13241 del 3 maggio 2022, dell'Area Urbanistica Copianificazione Programmazione Negoziata della Direzione Regionale per le politiche abitative e la pianificazione territoriale, paesistica e urbanistica della Regione Lazio;



**PRESO ATTO** altresì della succitata nota del 3 maggio 2022, con la quale la Regione Lazio, nel dare atto dell'esito positivo dell'accertamento di conformità urbanistica al vigente strumento urbanistico del Comune di Roma Capitale, ha specificato che l'intervento proposto risulta conforme con le prescrizioni di tutela previste dalle N.T.A. del P.T.P.R., ed è consentito fatta salva l'acquisizione del parere della Soprintendenza Archeologica statale ai sensi dell'art. 42 delle N.T.A. del P.T.P.R.;

**VISTA** la nota prot. n. 91924 del 6 giugno 2023, con la quale la Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha comunicato la conclusione positiva della Conferenza sopra citata (*Allegato 1*);

**VISTI**, altresì, i pareri, gli assensi e i nulla osta, alcuni con prescrizioni, degli enti e delle amministrazioni competenti ai sensi della vigente normativa, acquisiti nell'ambito del procedimento, che formano parte integrante del presente decreto (*Allegato 2*);

**VISTO** il Decreto n. T00236 del 23 novembre 2023, trasmesso con nota prot. n. 1379303 del 29 novembre 2023, con il quale il Presidente della Regione Lazio ha rilasciato il consenso alla costruzione e all'esercizio della variante localizzativa in oggetto;

**CONSIDERATO** che la mancata pronuncia da parte delle amministrazioni e dei soggetti convocati a partecipare alla suddetta Conferenza di Servizi è intesa, ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i., quale parere favorevole o nulla osta;

**CONSIDERATO** che la pubblica utilità dell'intervento in questione discende dalla funzione pubblica cui gli elettrodotti sono stabilmente deputati, in quanto facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale;

**CONSIDERATO** che le attività in questione risultano urgenti e indifferibili in quanto consentono di ottenere una sensibile riduzione degli impatti sul territorio rispetto al progetto autorizzato con il predetto Decreto interministeriale n. 239/EL-245/235/2016 del 1 luglio 2016;

**CONSIDERATA** la necessità di accogliere quanto richiesto da Terna Rete Italia S.p.A. in riferimento all'inamovibilità delle opere, atteso che ogni intervento sulle linee elettriche ne comporta necessariamente la disalimentazione e che il sovrapporsi nel tempo di una molteplicità di impreviste modifiche al tracciato è suscettibile di alterare la qualità del trasporto di energia elettrica;

**VISTO** l'"Atto di accettazione", acquisito al prot. Mase n. 198263 del 4 dicembre 2023, con il quale la società Terna Rete Italia S.p.A. si impegna ad ottemperare alle prescrizioni rilasciate dalle amministrazioni competenti;

**RITENUTO** pertanto di dover adottare il provvedimento di autorizzazione, essendosi favorevolmente conclusa l'istruttoria del procedimento;

**VISTO** l'articolo 6, comma 8, del citato D.P.R. n. 327/2001 che prevede la possibilità, per l'Amministrazione titolare del potere espropriativo, di delegare, in tutto o in parte, l'esercizio del potere medesimo;

**VISTA** la nota n. TE/P2005004638 del 14 dicembre 2005, con la quale la Società Terna S.p.A. si dichiara disponibile ad accettare la delega per l'esercizio del suddetto potere espropriativo; N. 239/EL-245/235/2016-VL



VISTI gli atti di ufficio;

## **DECRETA**

### ***Articolo 1***

1. E' approvato il progetto definitivo relativo alla costruzione ed all'esercizio della variante localizzativa alla dorsale romana 150 kV, autorizzata con decreto interministeriale n. 239/EL-245/235/2016 del 1 luglio 2016, sulla tratta "Flaminia-Nomentana", nel Comune di Roma Capitale, Municipi II e III, Città Metropolitana di Roma, Regione Lazio, con le prescrizioni di cui in premessa.
2. Il predetto progetto sarà realizzato secondo la localizzazione riportata nella planimetria catastale n. DVEX08035C23012D100001 Rev. 01 del 23/05/2022, allegata alla documentazione tecnica prodotta dal soggetto richiedente.

### ***Articolo 2***

1. Ai sensi dell'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e s.m.i., la Società Terna S.p.A., con sede in Roma - Viale Egidio Galbani, 70 (C.F. e P.I. 05779661007), è autorizzata a costruire ed esercire le opere di cui all'articolo 1, in conformità al progetto approvato.
2. La presente autorizzazione, ai sensi della norma di cui al comma 1, sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti e acquisiti nel corso della conferenza di servizi indetta ai sensi dell'articolo 14-bis della legge n. 241/1990, anche nella forma del silenzio assenso, sulla base della documentazione oggetto dei lavori della stessa.
3. E' fatto obbligo al proponente di acquisire e comunicare alle Amministrazioni autorizzanti, dopo il rilascio del presente provvedimento autorizzativo ed in fase di progettazione esecutiva, ogni ulteriore autorizzazione, concessione, nulla osta e atto di assenso comunque denominato previsto dalle norme vigenti, non acquisito sul progetto definitivo oggetto della succitata conferenza di servizi e non sostituito dalla presente autorizzazione.
4. La presente autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire le citate opere in conformità al progetto approvato, ha effetto di variante urbanistica e ha inoltre efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni.
5. Le opere autorizzate sono inamovibili.
6. La presente autorizzazione costituisce vincolo preordinato all'esproprio dei beni interessati ai fini della realizzazione delle suddette opere ed indicati negli allegati al progetto approvato.
7. Nelle more della realizzazione delle opere, il Comune confermerà, sulla base degli elaborati grafici progettuali, le necessarie misure di salvaguardia sulle aree potenzialmente impegnate ai sensi dell'articolo 1-*sexies* del decreto-legge n. 239/2003 e s.m.i. e dell'articolo 52-*quater*, comma 2 del





D.P.R. n. 327/2001, e adeguerà gli strumenti urbanistici comunali.

### **Articolo 3**

La presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle prescrizioni contenute negli assensi, pareri e nulla osta allegati al presente decreto (*Allegato 2*).

### **Articolo 4**

1. Tutte le opere devono essere realizzate secondo le modalità costruttive previste nel progetto approvato e in osservanza delle disposizioni delle norme vigenti in materia di elettrodotti.
2. Nel caso in cui, in sede di redazione del progetto esecutivo o in fase di realizzazione delle opere, sia necessario apportare varianti al progetto approvato, si applica quanto previsto dal comma 4-*quaterdecies* dell'articolo 1-*sexies* del D.L. n. 239/2003 e s.m.i.
3. Copia integrale del progetto esecutivo deve essere inviata, a cura di Terna S.p.A., prima dell'inizio dei lavori, alle Direzioni autorizzanti, alle due Direzioni Generali competenti del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, alla Regione e ai Comuni interessati, mentre alle società proprietarie delle opere interferite devono essere inviati gli elaborati esecutivi relativi alle sole opere interferenti.
4. Per quanto riguarda la gestione delle terre e rocce da scavo, la società titolare della presente autorizzazione deve attenersi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, intitolato "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164."  
In attuazione del predetto DPR, se le terre e rocce da scavo risultano escluse dal regime dei rifiuti in quanto conformi ai requisiti di cui all'articolo 185, comma 1, lettera c), del D. Lgs 152/06 e s.m.i., per il riutilizzo delle stesse la società titolare della presente autorizzazione deve attenersi alle disposizioni dell'art. 24 del DPR n. 120/17. Inoltre, il titolare dell'appalto è tenuto a trasmettere l'autocertificazione ai sensi degli artt. 21 e 22 del DPR 120/2017 al Comune del luogo di produzione e all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, che effettua secondo una programmazione annuale, le ispezioni, i controlli, i prelievi e le verifiche necessarie ad accertare il rispetto degli obblighi assunti nell'autocertificazione.  
Le terre e rocce da scavo giuridicamente qualificate come rifiuto sono soggette agli obblighi di cui alla Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
5. Le opere dovranno essere realizzate nel termine di cinque anni a decorrere dalla data del presente decreto.
6. Al termine della realizzazione delle opere e prima della messa in esercizio, Terna S.p.A. deve fornire alle Direzioni autorizzanti apposita certificazione attestante il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità stabiliti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003. Terna S.p.A. deve comunicare alle Direzioni autorizzanti la data dell'entrata in esercizio delle opere. Per tutta la durata dell'esercizio dei nuovi tratti di elettrodotto, Terna S.p.A. deve fornire i valori delle correnti agli organi di controllo previsti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003, secondo le modalità e la frequenza ivi stabilite.
7. Dei suddetti adempimenti, nonché del rispetto degli obblighi di cui all'articolo 3, Terna S.p.A. deve fornire, alle Direzioni autorizzanti, apposita dettagliata relazione.
8. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica – Dipartimento Sviluppo Sostenibile



provvede alla verifica della conformità delle opere al progetto autorizzato, sulla base delle vigenti normative di settore.

9. Tutte le spese inerenti alla presente autorizzazione sono a carico di Terna S.p.A.

#### **Articolo 5**

L'autorizzazione s'intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica. In conseguenza, la Società Terna S.p.A. assume la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere di cui trattasi, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi pretesa da parte di terzi che si ritenessero danneggiati.

#### **Articolo 6**

Ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni, è conferita delega alla Società Terna S.p.A., in persona del suo Amministratore Delegato pro tempore, con facoltà di subdelega ad uno o più dirigenti della società e con obbligo di indicare gli estremi della delega in ogni atto e provvedimento che verrà emesso e parimenti dell'atto di subdelega in ogni atto e provvedimento ove la subdelega medesima verrà utilizzata, di esercitare tutti i poteri espropriativi previsti dal D.P.R. n. 327/2001 e dal D.Lgs. n. 330/2004, anche avvalendosi di società controllata, e di emettere e sottoscrivere tutti i relativi atti e provvedimenti ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i decreti di asservimento coattivo, di espropriazione e retrocessione, i decreti di occupazione ex articoli 22, 22-bis e 49 del citato D.P.R. n. 327/2001, le autorizzazioni al pagamento delle indennità provvisorie e definitive, e di espletare tutte le connesse attività necessarie ai fini della realizzazione dell'elettrodotto.

#### **Articolo 7**

Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale Regionale, che dovrà avvenire a cura e spese della Società Terna S.p.A.

IL DIRETTORE GENERALE INFRASTRUTTURE E SICUREZZA	IL DIRETTORE GENERALE PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO, LA PIANIFICAZIONE E I PROGETTI INTERNAZIONALI	IL DIRETTORE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI
<i>(Dott.ssa Marilena Barbaro)</i>	<i>(Dott.ssa Maria Sgariglia)</i>	<i>(Arch. Gianluigi Nocco)</i>